

n. 78312/2006 R.G.

Sent. 7768/07  
Rep. 6176/07

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di MILANO  
in composizione monocratica  
Sezione IV civile  
Giudice Giovanni Rollero

Oggi, 20 giugno 2007 a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in via Boccaccio nr. 29, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Pasquale Lonero, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED]  
CONVENUTA contumace

**Oggetto:** impugnazione rinuncia all'eredità

**Conclusioni:** come da verbale dell'udienza del 20 giugno 2007

## IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che la convenuta contumace [REDACTED] è stata dichiarata fallita con sentenza del 2 aprile 1992 del Tribunale di Milano, come attestato nella sentenza nr. 1060/2005 di questo Tribunale, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria fra la stessa [REDACTED] per la quale era in giudizio il curatore fallimentare, il fratello [REDACTED] titolari, i primi due, di quote di 1/6 ciascuno e l'ultima dei 4/6 dei beni comuni;

rilevato che il Fallimento attore da atto di aver appreso solo dopo la sentenza emessa nel giudizio divisionale che la [REDACTED] convenuta contumace in quel procedimento, era deceduta il 19 novembre 2003, lasciando quali unici eredi legittimi i due figli [REDACTED]

rilevato che per quanto appreso dal curatore fallimentare la sig.ra [REDACTED] tuttora sottoposta alla procedura concorsuale, in data 10 maggio 2004 aveva rinunciato all'eredità materna;

ritenuto che appare fondata l'impugnazione ex art.524 cc di tale rinuncia da parte del Fallimento attore, essendo evidente che tale iniziativa determina un concreto pregiudizio per i creditori della fallita, i quali verrebbero privati della possibilità di soddisfarsi, all'esito della ripartizione delle somme già ricavate dalla vendita dei beni comuni, su un importo pari alla metà del corrispettivo dell'alienazione e dovrebbero limitarsi a far valere le loro ragioni di credito sulla quota di 1/6 del ricavato, già riconosciuta di spettanza della [REDACTED] nella sentenza emessa al termine del giudizio divisionale;

ritenuto che è doverosa la condanna della convenuta contumace alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, del Fallimento attore, tanto più ove si consideri che la rinuncia all'eredità materna da parte della [REDACTED] è stata, con ogni evidenza, finalizzata ad arrecare

pregiudizio alle ragioni dei creditori, per favorire la conservazione in ambito familiare (in capo al fratello [redacted]) i componenti patrimoniali destinate a far fronte al passivo fallimentare;

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE di MILANO**  
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia di [redacted]  
respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

**DICHIARA**

che la rinuncia all'eredità di [redacted]  
[redacted] inefficace nei confronti del [redacted]  
[redacted]

**AUTORIZZA**

[redacted] in persona del curatore  
*pro tempore*, ad accettare l'eredità di [redacted] nata a Varese  
[redacted]

**CONDANNA**

[redacted] a rimborsare a [redacted]  
[redacted] le spese di lite, liquidate in € 368,00 per spese, € 1.200,00 per diritti, €  
1.800,00 per onorari, € 375,00 per rimborso forfettario del 12,5% su diritti  
ed onorari e, così complessivamente, in € 3.743,00, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, all'udienza del 20 giugno 2007.

il Giudice  
Giovanni Rollero

